




Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



LE MANIFESTAZIONI A PREMIO



ALCUNE NORME E CIRCOLARI D'INTERESSE

- Nota MAP 1300355/2003 sul costo di partecipazione
- Legge 112/2004 sull'assetto del sistema radiotelevisivo
- Art. 26 del d. lgs. 206/2005 - Codice del consumo
- Art. 39 – 13 ter e quater del d.l. 269/2003 convertito con L. 326/2003
- Art. 5 L. 248/2006 – *Decreto Bersani*
- Art. 12, punto o) del d.l. 39/2009 convertito con L. 77/2009 (G.U. 11 aprile 2002, n. 85, s.o.)
- Art. 34 del d.l. 112/2008
- Art. 30 del DPR 600/1973 – Diritto di rivalsa
- Art. 17 del DPR 633/1972 – Rappresentante fiscale
- Art. 2 del d.l. 383/1999 – Operazioni di compagnie petrolifere
- Art. 14 del DPR 633/1972 – Valore dei premi

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l'Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei consumatori
Ufficio B4 Manifestazioni a premio

Roma, 8.9.2003

Prot. n. 1300355

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 1, c. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001.

Codesta Società ha richiesto il parere di quest'Ufficio in ordine ad una più puntuale interpretazione del principio di gratuità della partecipazione alle manifestazioni a premio stabilito dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001, ove la stessa venga resa possibile attraverso l'utilizzo delle telefonia fissa, di quella mobile e/o tramite connessione a siti web nonché l'orientamento di quest'Ufficio circa il valore massimo delle spese di spedizione o telefoniche, a tal fine necessarie, richiedibili al destinatario della manifestazione e che possano considerarsi " ordinarie" secondo anche le precisazioni fornite con la Circolare 1/AMTC del 28 marzo 2002.

Va, anzitutto, rammentato che le manifestazioni a premio, nella forma di concorsi e operazioni a premio, debbono perseguire, solo ed esclusivamente, lo scopo, così come recita l'art. 1, c. 1 del Regolamento, di promuovere "la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi".

L'obiettivo dell'iniziativa premiale deve consistere nel raggiungimento di tale scopo.

Potrà tornare utile, ove lo si ritenga opportuno, il ricorso a *meccanismi* di diversa natura quali il gioco, nelle più disparate forme, l'abilità del concorrente e qualsiasi altro congegno che renda più appetibile l'iniziativa e, quindi, la promozione del bene, del servizio, dell'immagine della ditta.

Il gioco, cioè, potrà costituire una componente accessoria alla promozione ma non assumerne l'assoluta preponderanza sicché il destinatario sia spinto a partecipare ad esso nel

totale disinteresse della promozione. Il gioco, nell'ambito delle manifestazioni a premio, non assume altra funzione se non di stimolo all'incremento delle vendite del bene o del servizio od, anche, dell'immagine commerciale del promotore e non è funzionale a se medesimo (l'attività di gioco è riservata allo Stato).

Appare di tutta evidenza, pertanto, che il concetto di gratuità che informa la disciplina delle manifestazioni a premio va riferito al costo del mezzo usato (servizio postale o telefonico) e, per la questione che in questa sede interessa, al costo dell'utilizzo dei servizi di telefonia c.d. "a valore aggiunto" (899..., 164...ecc) o da servizi analoghi che si rendessero -o si ritenessero- necessari per la partecipazione al gioco finalizzato al conseguimento del premio.

Va, preliminarmente, a tal proposito, ribadito che al partecipante non vanno, di regola, addebitati costi che non siano quelli relativi all'acquisto del prodotto o del servizio che si vuole promuovere.

La norma, comunque, non esclude la possibilità che il promotore possa richiedere un prezzo qualora questo serva a compensare le sole spese di spedizione o telefoniche "necessarie ai fini della partecipazione"

La Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC ha cercato di chiarire meglio il significato di tale termine, precisando che "allorquando...l'eventuale esborso di una somma di denaro venga richiesto per consentire al destinatario la possibilità di partecipare all'assegnazione del premio promesso, il principio della gratuità viene garantito se quel costo viene contenuto nei limiti dell'ordinaria spesa da sostenere per l'invio di una cartolina o per una telefonata a *tariffa unica o agevolata* che non si prolunga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed ai dati personali"

La tariffa telefonica unica o agevolata -tale perché indipendente dalla località da cui proviene la chiamata, dal tempo di durata della conversazione e dalla fascia oraria di effettuazione- può consistere in un valore diverso, *maggiorato*, rispetto all'ordinario perché corrispondente ad un diverso costo sostenuto per compensare un miglior servizio reso in termini di trasporto e gestione in tempo reale dei dati raccolti nell'ambito dell'intera rete telefonica, di dimensionamento della piattaforma per minimizzare i tempi di attesa, e di personale dedicato.

L'utilizzo di detta tariffa potrà essere consentito solo quando alla sua formazione non concorra un qualsivoglia valore che, stornato a favore del promotore, permetta il conseguimento di un indebito arricchimento e, all'iniziativa tutta, vantaggi oltre il dovuto.

Le medesime considerazioni valgono per il servizio reso attraverso la telefonia mobile nelle sue diverse forme (sms, mms ecc) o attraverso la rete internet. Anche, in tal caso, la tariffa (unica ed agevolata) richiesta per l'accesso a detti servizi dovrà corrispondere ad una migliore prestazione resa dal promotore e, comunque, il sistema di connessione dovrà essere organizzato in modo da inibire forme di collegamento a tariffe diverse da quelle riferite o comunque maggiorate.

Alla luce dei parametri testè definiti ed ove il servizio venga reso secondo le indicazioni fornite, si può ritenere che possa rappresentare una "ordinaria spesa telefonica" necessaria per la partecipazione all'iniziativa promozionale un costo corrispondente che non abbia valore monetario superiore ad 1 €, oneri fiscali compresi.

Ribadito che l'iniziativa premiale ha scopi eminentemente commerciali e che il gioco, nell'ambito di essa, ha una funzione di stimolo, il promotore adotterà gli accorgimenti necessari per evitare il ripetersi indiscriminato e ricorrente di connessioni nelle forme predette, - es. un solo acquisto, *n.* telefonate - che se praticate senza limiti rappresenterebbero per un verso una elusione al principio della gratuità fissato dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 e, dall'altro, una mera posta sostenuta per la partecipazione ad un gioco.

Una eventuale reiterazione del collegamento telefonico, a tariffa unica ed agevolata, potrà consentirsi solo in rapporto a meccanismi concorsuali preventivamente organizzati che prevedano prove di abilità (es. giochi di borsa) da effettuarsi in varie e diversificate fasi o facciano riferimento a tornei sportivi (es. fantacalcio, formula uno, ecc.) o avvenimenti anche mediatici (il milionario, miss Italia, il grande fratello, ecc..) articolati in una o più giornate di gara e che attribuiscono premi sia in base a graduatorie intermedie che ad una o più graduatorie finali.

Il Direttore generale
f.to Primicerio

LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

(Gazzetta Ufficiale N. 104 del 5 Maggio 2004)

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

(Omissis)

Art. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

(Omissis)

9. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

(Omissis)

Note all'art. 7:

(Omissis)

Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 – **Testo modificato**

«Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in (ambito commerciale o industriale, nei quali il

conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese, **per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;**

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche».

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)

Coordinato con l'art. 19 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e con l'art. 2, commi 445, 446, 447, 448 e 449 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

(Omissis)

Articolo 26 - *Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive*

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

- a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
- b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
- c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
- e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

- f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;
- g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
- h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.**

(Omissis)

Per la repressione delle pratiche commerciali scorrette è competente l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)**, la quale può agire d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse (art. 27 cod. cons.).

Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: «*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*». (Gazzetta Ufficiale N. 274 del 25 Novembre 2003).

(Omissis)

Titolo II - CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Omissis)

Art. 39 – Altre disposizioni in materia di entrata

(Omissis)

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi.

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle

comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle, finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al

primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.

(Omissis)

Legge 4 agosto 2006, n. 248

(*"Decreto Bersani"*)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183).

(Omissis)

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.

(Omissis)

Art. 5. *Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci*

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, *previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio* e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, *alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente* di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della

professione ed iscritti al relativo ordine. **Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.**

(Omissis)

Legge 24 giugno 2009, n. 77

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2009

(Omissis)

CAPO V Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

Art. 12.

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

(Omissis)

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecen-

tomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

(Omissis)

Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196)

(Omissis)

Art. 34.

(Soppresso)

(Omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

(Omissis)

Art. 34.

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

(Omissis)

DIRITTO DI RIVALSA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (GU n. 268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario)

(Omissis)

30 - Ritenuta sui premi e sulle vincite.

I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi o competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in de-

naro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge). La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .

(Omissis)

**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DI DITTE ESTERE
CHE INTENDANO SVOLGERE MANIFESTAZIONI A PREMIO SUL TERRITO-
RIO ITALIANO**

DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Omissis)

Articolo 17 - Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

2. Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, im-

ponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.

(Omissis)

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CAMPAGNE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA COMPAGNIE PETROLIFERE.

Testo del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 28 dicembre 1999, n. 496** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), **recante: "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore"**. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29-12-1999)

(Omissis)

Art. 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

(Omissis)

NB: *rappresenta l'unico caso in cui è obbligatorio offrire al partecipante (consumatore) la possibilità di opzione; va precisato, inoltre, che il suo ambito di applicazione è limitato alle sole operazioni a premio per le quali l'ottenimento del premio non è subordinato alla corresponsione di un contributo in denaro da parte del partecipante.*

**CALCOLO DEL VALORE NORMALE DI UN BENE O SERVIZIO AI FINI DEL
CALCOLO DEL MONTEPREMI MESSO I N PALIO IN UNA MANIFESTAZIONE
A PREMIO E DELLA PRESATAZIONE DELLA DOVUTA CAUZIONE**

**DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**
(GU n. 292 Suppl. Ord. del 11/11/1972)

(Omissis)

Articolo 14

Determinazione della base imponibile

1. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
3. **Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.**
4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

(Omissis)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O).

(Omissis)

Articolo 9

Determinazione dei redditi e delle perdite.

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

(Omissis)